

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, Leozappa Avv. Patrizio, Tumbiolo Dr. Antonino – Componenti; Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO CONTRO LA POL. CIAMPINO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE SODDIMO DANILO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE IOVINO PIETRO, ATTUALMENTE TESSERATO A.S.D. REAL BOSCHESE, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING**

- Vista la nota del Segretario della F.I.G.C. in data 15.2.2008, che trasmette la segnalazione datata 15.2.2008 dell’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. prot. 369/UPA/ST, riguardante il calciatore Iovino Pietro, tesserato in favore della Società A.S.D. Real Boschese, partecipante al Campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania;
- preso atto del risultato *positivo* per presenza di *cocaina e suoi metaboliti* in esito alle analisi sul campione biologico prelevato in occasione della gara Real Boschese/Sirignano del 26.1.2008;
- visto l’art. 2, comma 3 delle Norme Sportive Antidoping – Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all’attività dell’Ufficio di Procura Antidoping,

- visto il Com. Uff. n. 116/CGF del 15.2.2008;
- preso atto della richiesta di rinvio presentata dal Sig. Iovino Pietro per motivi di salute;
- vista la richiesta di rinnovo della sospensione cautelare ex art. 2, comma 3, Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping, prot. 896/UPA/ST del 15.4.2008;

dispone

- il rinnovo della sospensione in via cautelare per 30 giorni, da ogni attività sportiva a carico del calciatore Iovino Pietro, ex art. 2, comma 3 Procedimento disciplinare e Istruzioni operative relative all'attività dell'Ufficio di Procura Antidoping con decorrenza immediata;
- dispone altresì rinviarsi la trattazione del giudizio alla data 23.4.2008 – ore 13,00.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Iovino Pietro** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

2° Collegio composto dai Signori:

Pappa Avv. Italo – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Patierno Dr. Antonio, San Mauro Avv. Cesare, Zoppini Prof. Andrea – Componenti; Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DEL CALCIATORE TUMMILO ANDREA, ATTUALMENTE TESSERATO VALENZANA CALCIO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL' ART. 21 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING

La C.G.F. visto il deferimento, letti gli atti, infligge al calciatore Tummiolo Andrea la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva per mesi 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento cautelare.

*“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore **Tummiolo Andrea** è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.*

4) RICORSO DELLA CALCIATRICE DUDINE ARIANNA AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELL’A.C.F. MILAN SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 32 BIS NON CONCESSO ALLA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.1.2008)

La C.G.F dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Dudine Arianna per non aver dato prova del contestuale invio dei motivi di reclamo alle controparti ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Italo Pappa

Publicato in Roma il 15 Aprile 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete